Cassazione civile sez. III, 06/03/2025, n. 5984

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 04.07.2017, (*omissis*) chiedevano la condanna dell'(*omissis*) convenendolo davanti al Tribunale di Bolzano unitamente al cittadino germanico (*omissis*), alla ditta (*omissis*) ed alla società (*omissis*) questi ultimi tutti domiciliati presso (*omissis*).

Gli attori chiedevano la condanna in solido delle controparti al risarcimento di tutti i danni, parentali da morte di congiunto, patrimoniali e non patrimoniali, da loro patiti in conseguenza del decesso della piccola (*omissis*) figlia di soli quattro anni di (*omissis*) avvenuto il 12 gennaio del 2013 in (*omissis*) a seguito di un sinistro stradale provocato da esclusiva responsabilit del convenuto.

Si costituiva in giudizio soltanto (*omissis*) riconoscendo la esclusiva responsabilità del contumace (*omissis*) in merito alla causazione del sinistro e dava atto del pagamento della somma di euro 270.000 in favore della (*omissis*). Il giudizio riguardava pertanto la natura, lâ??entità e la quantificazione dei residui danni.

Ammessa ed esperita la c.t.u. medico legale sulle persone dei controricorrenti ed assunte le testimonianze sul tipo di rapporto instauratasi tra (*omissis*) compagno della (*omissis*) e la minore deceduta, il Tribuna le di Bolzano, con sentenza n. 986/2020, riconosceva a il massimo risarcimento previsto da Ile Tabelle del Tribunale di Roma per quanto attiene al danno parentale e, per quanto riguarda al solo danno biologico, da quelle del Tribunale di Milano, con la massima personalizzazione ivi contemplata.

Il Tribunale di Bolzano, dando conto dellâ??avvenuto paga mento *ante causam* da parte di (*omissis*) della somma di euro 270.000,00, condannava in solido le controparti al pagamento, in favore di (*omissis*) dellâ??ulteriore somma di euro 298.464,50, oltre rivalutazione ed interessi dal 12.01.2013, a titolo di danno parentale e di danno biologico, e di euro 63. 229,87 quale rifusione delle spese fu nera rie, mediche e di assistenza legale nella fase stragiudiziale. Rigettava le domande proposte da (*omissis*) (danno da perdita del rapporto parentale subita dal compagno della madre della minore deceduta).

(omissis) impugnavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma in parte qua, perch \tilde{A} \odot ritenuta parzialmente ingiusta.

Con sentenza del 09.03.2023, la Corte dâ??Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva lâ??impugnazione provvedendo alla nuova liquidazione del danno in favore di (*omissis*) con applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione e, conseguentemente, rideterminava tanto il danno non patrimoniale, quanto quello parentale

rispettivamente sulla scorta delle Tabelle Milanesi 2021 e di quelle del medesimo Tribunale sopravvenute nel giugno 2022 (criterio di liquidazione a punti del danno parentale).

Accoglieva altresì parzialmente il secondo motivo di appello di (*omissis*) riconoscendole il danno per la sofferta inabilità temporanea (della durata di circa tre anni), mentre ridimensionava dal 41 al 30 percento la personalizzazione del danno biologico patito dalla stessa ed infine confermava che non le fosse dovuto il danno per la perduta capacità reddituale.

Relativamente a (*omissis*) la Corte territoriale accoglieva la domanda di risarcimento del sofferto danno parentale (ma non quella relativa al danno biologico), liquidando in suo favore la somma di euro 249.047,00 atteso che â?• â?! sia le assunte deposizioni testimoniali, sia lâ??indagine medico legale convergano, dunque, nel confermare lâ??allegata connotazione che ha contraddistinto il rapporto intercorso tra lâ??appellante e la vittima primaria del sinistroâ?•. Si Ã" trattato, cioÃ", del ruolo di padre vicario assunto dal primo nei confronti della seconda in sostituzione del genitore biologico del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia â?! â??.

Contro la sentenza n. 31 /2023 della Corte dâ?? Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, (*omissis*) ricorre per Cassazione chiedendo lâ??accoglimento di tre motivi. Resistono (*omissis*) con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione apparente, ex art. 360, n, 4 c.p.c. e/o violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3 c. p.c.: violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 cost., nonchéâ?? degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il motivo ha per oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale da morte disposta in favore della madre della piccola (*omissis*) alla quale la Corte territoriale ha riconosciuto una personalizzazione della componente biologica del danno in misura pari al 30%, sostanzialmente sulla scorta della sola considerazione delle â??modalità di verificazione del sinistroâ?• e della successiva insorgenza della patologia psichica di origine post-Âtraumatica, senza dare in alcun modo conto delle eventuali â??conseguenze anomale o del tutto peculiariâ?•.

La Corte valorizza â??lâ??intensità del dolore sofferto dalla madre, non solo per aver perduto la figlia di soli quattro anni, ma soprattutto per le modalità repentine e cruente con cui Ã" avvenuto il suo decessoâ?•.

â??Particolarmente significativi sono i tormenti che le procurano i reiterati incubi notturni durante i quali essa ripete lâ??esperienza dolorosa dellâ??agonia della figlia; dunque, lâ??evento tragico durato circa unâ??ora in cui, dopo aver saputo che era stata investita da unâ??auto, lâ??ha assistita mentre, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo lâ??arrivo, ha appreso

che era spirata perché era no incurabili le lesioni provocate dallâ??incidenteâ?•.

Va aggiunto che il c.t.u. ha rilevato che â??la sig.ra (*omissis*) presenta e presentava negli ultimi anni (dallâ??evento fino ad oggi) una sintomatologia depressiva che corrisponde ad almeno sette criteri di un Episodio Depressivo Maggioreâ?•.

Tale patologia psichica, valutata nella misura del $18\hat{A}^{\circ}/o$, presenta sintomi che persistono orma i da sette anni, pur riducendosi gradualmente.

In sostanza, il nucleo della motivazione della Corte per la personalizzazione (modalità del fatto) coinciderebbe, secondo la ricorrente, con la ragione della menomazione permanente.

Il motivo Ã" fondato.

Come rilevato correttamente anche dalla Corte territoriale, la liquidazione può essere incrementata dal giudice, in sede di personalizzazione del danno biologico, con motivazione analitica e non stereotipata, ma solo in presenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali (tempestiva mente allegate e provate dal danneggiato).

In particolare, la Corte territoriale dopo avere dato atto della stima fatta dal c.t.u. di un danno psichico pari al 18%, fa presente che per fondare la richiesta di personalizzare il risarcimento del danno biologico (diverso da quello parentale) la danneggiata ha allegato: â??tanto la tragicità della perdita dellâ??unica figlia, non avendone lâ??attrice, allâ??epoca del sinistro, altri dei quali occuparsi e sui quali riversare il proprio amore di madre, quanto la circostanza che il decesso sia avvenuto in maniera cruenta, con il corpo della piccola (*omissis*) strascinato sul selciato per diversi metri dopo il violento impattoâ?• (cfr. p. 3 dellâ??atto di citazione del 04.07 .2017).

Il c.t.u. ha spiegato che la sintomatologia depressiva dellâ??attrice corrisponde ad almeno sette criteri di un Episodio Depressivo Maggiore quali sono: umore depresso, marcata diminuzione di interesse, perdita di peso (nel primo anno), insonnia/disturbi del sonno, rallentamento psicomotorio, mancanza di energia, pensieri di morte/ideazione suicidaria (nei primi mesi).

Questi sintomi tendenzialmente stabilizzati travalicano dal danno da perdita del rapporto parentale a quello psichico permanente â??e vanno riferiti ad un episodio assolutamente traumatico rappresentato da Ila perdita della figlia, e dal fatto di â??vedere il corpicino pieno di sangue nellâ??elicottero, notare gli impegni dei sanitari durante il volo verso lâ??ospedaleâ?•, ciò determina un Disturbo post-traumatico da stress (DPTS) notevoleâ?•

Argomentando sui presupposti della personalizzazione e, quindi, della eccezionalit\tilde{A} ed anomalia del danno, rispetto ad altro analogo pregiudizio di natura biologica, la Corte \tilde{A} ncora l\tilde{a}??incremento del 30% \tilde{a}??all\tilde{a}??intensit\tilde{A} del dolore sofferto dalla madre, non solo per aver perduto la figlia di soli quattro anni, ma soprattutto per le modalit\tilde{A} repentine e cruente con cui

Ã" avvenuto il suo decesso â?!. Particolarmente significativi sono tormenti che le procurano i reiterati incubi notturni durante i quali essa ripete lâ??esperienza dolorosa dellâ??agonia della figlia; dunque, lâ??evento tragico durato circa unâ??ora in cui dopo aver saputo che era stata investita da unâ??auto, lâ??ha assistita mentre, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo lâ??arrivo, ha appreso che era spirata perché erano incurabili le lesioni provocate dallâ??incidente. Tali circostanze e in particolare, dunque, lâ??intensità del dolore procurato dalle cruente e repentine modalità di accadimento dellâ??illecito giustificano il riconoscimento della personalizzazione del risarcimento. Tenuto conto delle descritte modalità che hanno contraddistinto il sinistroâ?•.

Alla luce di quanto precede \tilde{A} " evidente che la rilevanza psicogena del fatto \tilde{A} " stata ricondotta dal giudice di appello proprio alle modalit \tilde{A} traumatiche, improvvise e drammatiche.

Al contrario, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dalla danneggiata, che rendano il danno pi \tilde{A}^1 grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa et \tilde{A} , $\tilde{A}^{"}$ consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Orbene, il nucleo motivazionale della personalizzazione Ã" ricondotto dalla Corte territoriale al seguente dato fattuale: â??lâ??ha assistita mentre, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo lâ??arrivo, ha appreso che era spirata perché erano incurabili le lesioni provocate dallâ??incidente. Tali circostanze e in particolare, dunque, lâ??intensità del dolore procurato dalle cruente e repentine modalità di accadimento dellâ??illecito giustificano il riconoscimento della personalizzazione del risarcimento â?l â??.

Nel caso di specie i profili che la Corte territoriale individua quali â??gravi sofferenzeâ?• patite dalla madre per la perdita della figlioletta consistono si sovrappongono agli stessi profili ritenuti rilevanti nella valutazione fatta dal CTU al fine di giungere al riconoscimento della patologia psichica post traumatica in capo al soggetto.

Da $ci\tilde{A}^2$ una duplicazione delle conseguenze risarcitorie in quanto, nonostante la oggettiva gravit \tilde{A} della vicenda, le conseguenze descritte dal consulente e valorizzate dalla Corte territoriale, sono proprio quelle fisiologicamente e tristemente derivanti da pregiudizi dello stesso (elevato) grado, sofferte da persone della stessa et \tilde{A} e con il medesimo ruolo genitoriale rispetto alla vittima primaria.

Pertanto, le allegazioni del presente giudizio non giustificano la â??personalizzazioneâ?• in aumento.

Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in materia di valutazione delle

prove. La ricorrente contesta lâ??avvenuto riconoscimento e la relativa liquidazione alla controricorrente (*omissis*) delle spese affrontate per lâ??assistenza stragiudiziale prestata in suo favore da alcuni legali e, più in particolare, dagli avvocati (*omissis*).

Secondo la ricorrente â??â?! la Corte territoriale ha inteso riconoscere il danno patrimoniale in favore della sig. ra (*omissis*) da essa allegato con riferimento alle assunte spese di patrocinio legale, in realtà mai provate dalla parteâ?•.

Il Giudice di appello ha ridotto a 23.001,01 euro lâ??entità delle spese pari ad 35.651,17 euro liquidate, invece, dal Tribunale.

In sostanza, secondo la ricorrente, la controparte non avrebbe allegato e provato alcunché circa i pretesi costi di patrocinio, né davanti Tribunale, prima, né davanti alla Corte dâ??Appello. La documentazione sarebbe parziale e inidonea (fattura pro-forma).

Il motivo Ã" infondato.

Trova applicazione il principio secondo cui â??le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi; la quantificazione del compenso dovuto per tale attivitÃ, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (conformi sul punto (Cass. 16612/2021; Cass. 24481/2020).

La ricorrente non ha dedotto il mancato rispetto dei parametri tariffari.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione apparente, ex art. 360, n. 4 c.p.c., e/o violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360. n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c, art. 111 cost., artt. 115-116 c.p.c., art. 2697, art. 2729 e artt. 2043-2056 c.c.

Il motivo ha per oggetto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di questâ??ultima, in assenza di convivenza e della prova della effettiva assunzione, da parte dellâ??istante, del â??ruolo morale e materiale di genitoreâ?•.

Il motivo Ã" inammissibile perché consiste in una critica alla idoneità e sufficienza delle prove acquisite e si traduce in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inibita al giudice di legittimità . Il motivo tende ad una nuova valutazione delle espletate prove testimoniali e di quanto emerso in sede di c.t.u., relativamente alle quali la Corte dâ??Appello ha reso una motivazione ragionevole e giuridicamente coerente, affermando che â??â?! sia le assunte deposizioni testimoniali, sia lâ??indagine medicolegale convergono, dunque, nel confermare lâ??allegata connotazione che ha contraddistinto il rapporto intercorso tra lâ??appellante e la

vittima primaria del sinistro.

La corte dâ??appello ha accertato cioÃ", sulla base delle evidenze processuali raccolte, che il signor (*omissis*) aveva assunto un vero e proprio ruolo di â??padre vicarioâ?• ne i confronti della piccola, venendo in tutto e per tutto a ricoprire questo ruolo in sostituzione del genitore biologico del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia â?! â?• (pag. 40 sentenza impugnata), venendo di conseguenza a subire, per la morte della bambina, un danno da perdita del rapporto parentale.

La statuizione si pone sul solco del principio giurisrudenziale secondo cui la convivenza *more uxorio* non Ã" da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, â??dovendosi rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale, quegli indici che il controricorrente (*omissis*) ha allegato e la Corte ha ritenuto provati e cioÃ" la sua dedizione e lâ??assistenza morale e materiale alla piccola (*omissis*) per oltre 3 dei 4 anni. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata lâ??assenza di quello biologicoâ?•.

Questa Corte ha, infatti, affermato che â??il vincolo di sangue non Ã" un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una sta bile relazione affettiva, in dipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlioâ?• (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867).

Sulla base delle considerazioni che precedono va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo motivo. Il giudice del rinvio si farà carico degli effetti dellâ??accoglimento del primo motivo relativo alla personalizzazione del danno biologico e dovrà provvedere alla liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimitÃ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo motivo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto.

Rinvia alla Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} .

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalit\tilde{A} di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l\tilde{a}??indicazione delle genarlit\tilde{A} e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2025.

Campi meta



Massima: La personalizzazione del danno biologico non pu \tilde{A}^2 fondarsi su circostanze che costituiscono la base per il riconoscimento del danno psichico permanente, evitando $\cos \tilde{A} \neg$ duplicazioni risarcitorie; il danno parentale \tilde{A} " riconoscibile anche in assenza di vincolo di sangue o convivenza more uxorio, qualora sia provata una stabile relazione affettiva e l'effettiva assunzione di un ruolo genitoriale. Supporto Alla Lettura:

Danno perdita rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito. Una volta acclarato il danno, occorre procedere con la sua liquidazione. Tale pregiudizio si colloca nellâ??area dellâ??art. 2059 c.c. e ristora un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dellâ??art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento, ai sensi dellâ??art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione allâ??art. 185 c.p., în ragione della natura del valore inciso e vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Il danno parentale Ã'' ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dallâ??art. 32 Cost. Tale danno può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. n. 7748/2020; Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2788). Il danno parentale, quale danno morale interessa due beni della vita:

- integrità familiare con riguardo alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.);
- solidarietà familiare con riguardo alla vita matrimoniale o al rapporto di fatto e al rapporto parentale tra genitori e figli.

Per la stima del danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, in mancanza di criteri legali, la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione e che prevedono, per ogni vincolo di parentela, una misura massima ed una minima in modo da lasciare al giudice la valutazione equitativa.